

5.4 Il CESE evidenzia ancora una volta l'esigenza di formulare una definizione europea comune della disabilità: ciò contribuirà infatti a rendere più efficace la politica in materia. Allo stesso modo, anche la disponibilità di dati sistematici sulla situazione dei disabili nell'UE contribuirebbe all'elaborazione di politiche più informate e mirate. Il CESE invita perciò la Commissione, Eurostat e gli Stati membri a investire maggiori risorse nell'elaborazione di statistiche su aspetti come la situazione occupazionale e il peso economico dei disabili, il loro ruolo in quanto consumatori e il loro accesso ai servizi.

5.5 In base alla dichiarazione 22 allegata al Trattato di Amsterdam, la Comunità europea si impegna a tener conto delle esigenze dei portatori di handicap nell'elaborazione delle misure

relative al mercato interno. Purtroppo però tale dichiarazione non è stata attuata, e ciò ha dato luogo a ulteriori ostacoli nell'accesso ai beni e ai servizi.

5.6 Il CESE segue inoltre con grande attenzione la Convenzione dell'ONU sui diritti dei disabili, adottata nell'agosto 2006, e invita gli Stati membri a ratificarla. Chiede inoltre alla Commissione di fare in modo che i principi in essa sanciti siano promossi e rispettati a livello europeo.

5.7 Il CESE auspica che i piani d'azione europei per garantire le pari opportunità ai disabili contribuiscano a promuovere altre misure in questo settore, che producano a loro volta risultati quantificabili.

Bruxelles, 17 gennaio 2007

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Dimitris DIMITRIADIS

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni — Promuovere la possibilità di un lavoro dignitoso per tutti — Contributo dell'Unione alla realizzazione dell'agenda per il lavoro dignitoso nel mondo

COM(2006) 249 def.

(2007/C 93/09)

La Commissione europea, in data 13 luglio 2006, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 19 dicembre 2006, sulla base del progetto predisposto dal relatore ETTY.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 17 gennaio 2007, nel corso della 432^a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 128 voti favorevoli, 3 voti contrari e 2 astensioni.

1. Conclusioni e raccomandazioni

1.1 Il Comitato saluta con favore la comunicazione in esame, convinto che la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, recherà un contributo importante alla realizzazione dell'agenda per un lavoro dignitoso sia nell'Unione europea che nei paesi terzi.

Il Comitato condivide il punto di vista della Commissione secondo cui l'adesione ad obiettivi di natura sociale non deve essere sfruttata per finalità protezionistiche.

1.1.1 Il Comitato sollecita la Commissione a coinvolgere il CESE nella preparazione della relazione di follow-up della comunicazione, da presentare prima dell'estate 2008.

1.1.2 Esso chiede alla Commissione di sviluppare indicatori appropriati per valutare l'attuazione dell'agenda per un lavoro dignitoso da parte dell'UE.

1.1.3 La Commissione dovrebbe fornire una chiara indicazione delle implicazioni finanziarie del suo contributo alla promozione dell'agenda per un lavoro dignitoso, sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea. In particolare, la Commissione dovrebbe fornire informazioni sul modo in cui intende sostenere l'OIL nella realizzazione di detta agenda.

1.2 La Commissione dovrebbe adottare l'approccio già raccomandato nel parere del Comitato del marzo 2005 sulla dimensione sociale della globalizzazione: mantenere e rafforzare gli effetti positivi di quest'ultima, adottando nel contempo azioni adeguate per contrastarne gli effetti negativi. Il Comitato ribadisce le conclusioni di quel parere.

1.3 Le politiche per un lavoro dignitoso, sia all'interno che all'esterno dell'UE, possono avere successo solo con il pieno coinvolgimento delle parti sociali e, più in generale, della società civile.

1.4 Nel perseguire l'obiettivo di garantire un lavoro dignitoso, sono di cruciale importanza la coerenza e il coordinamento delle politiche a tutti i livelli, compreso quello nazionale.

1.5 Un fattore chiave nella promozione del lavoro dignitoso è il rafforzamento del sistema di vigilanza dell'OIL.

1.6 Il Comitato invita la Commissione ad analizzare con gli Stati membri i motivi della mancata ratifica, da parte dei paesi di accoglienza, della convenzione internazionale ONU sui diritti dei lavoratori migranti.

1.7 La ratifica e l'attuazione sul piano normativo e applicativo delle pertinenti convenzioni dell'OIL sono essenziali sia all'interno dell'UE che nei paesi terzi.

1.8 Il Comitato invita la Commissione a mettere in risalto l'importanza della salute e sicurezza sul luogo di lavoro come uno dei fattori essenziali per conseguire l'obiettivo di un lavoro dignitoso.

1.9 Il Comitato raccomanda alla Commissione di presentare un piano d'azione sulle politiche per un lavoro dignitoso sia nell'UE che nei paesi terzi, che includa anche dati di bilancio.

2. Osservazioni generali

2.1 Il Comitato accoglie con favore la comunicazione in esame. L'agenda per un lavoro dignitoso costituisce una risposta importante alle sfide poste dalla globalizzazione e può recare un notevole contributo al conseguimento degli Obiettivi di sviluppo del millennio definiti dalle Nazioni Unite. In quanto membro importante della comunità mondiale, l'Unione europea può apportare un considerevole valore aggiunto sia realizzando tale agenda nel proprio territorio sia promovendone l'attuazione nelle sue relazioni con i paesi terzi, con gruppi di paesi e con le altre organizzazioni internazionali. L'agenda per un lavoro dignitoso ha una rilevanza diretta per l'attuazione della strategia di Lisbona in quanto contribuisce notevolmente a orientare alla sostenibilità la vita lavorativa nell'UE. Svolgere un ruolo attivo nella promozione di un lavoro dignitoso per tutti non è solo parte integrante dell'agenda sociale europea e dell'azione dell'UE per promuovere i propri valori, ma è anche essenziale per garantire che la globalizzazione non comprometta il modello sociale europeo.

2.2 Il concetto di «lavoro dignitoso» è stato introdotto nel 1999 dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ⁽¹⁾. È stato definito come il «punto di convergenza» di tutti e quattro gli obiettivi strategici dell'OIL:

— la promozione dei principi e diritti fondamentali del lavoro,

⁽¹⁾ *Decent work* («Per un lavoro dignitoso»), relazione del direttore generale dell'OIL all'87a sessione della Conferenza internazionale del lavoro, OIL, Ginevra, 1999.

- l'occupazione,
- la protezione sociale e
- il dialogo sociale.

Tale concetto costituisce una parte essenziale del modello sociale dell'UE, che è incentrato sul diritto ad un lavoro produttivo e liberamente scelto, in cui i diritti dei lavoratori sono tutelati e il reddito e la protezione sociale adeguati e in cui viene posto l'accento sulle pari opportunità. Il dialogo tripartito e quello sociale garantiscono la partecipazione e la dialettica democratica.

Quelli della dimensione di genere e dello sviluppo sono considerati temi di carattere trasversale.

2.2.1 In linea con l'agenda dell'OIL per un lavoro dignitoso, la Commissione dovrebbe sottolineare maggiormente l'importanza dell'uguaglianza di genere e dell'emancipazione femminile per sconfiggere la povertà, specie per quanto riguarda le pari opportunità e l'uguaglianza di trattamento.

2.3 Nel suo parere relativo alla dimensione sociale della globalizzazione ⁽²⁾ il Comitato ha ravvisato nel «lavoro dignitoso» un obiettivo fondamentale e una priorità per l'UE e i suoi Stati membri, sia nel suo territorio che nelle relazioni esterne e nell'assistenza allo sviluppo.

2.4 Il Comitato condivide l'affermazione, contenuta nell'introduzione della comunicazione, secondo cui l'agenda per un lavoro dignitoso costituisce un insieme di indirizzi a vocazione universale, non vincolati ad un particolare modello di sviluppo, e uno strumento per orientare lo sviluppo a valori e principi di azione e di *governance* che coniughino competitività economica e giustizia sociale. Alla base di tale agenda vi è la consapevolezza che, a prescindere dal livello di sviluppo, ogni paese fissa i propri traguardi per ridurre il divario tra l'obiettivo del lavoro dignitoso e l'insufficienza di opportunità occupazionali, il mancato rispetto dei diritti dei lavoratori, l'inadeguatezza della protezione sociale e le carenze del dialogo sociale.

2.5 Il Comitato saluta inoltre con favore il fatto che la comunicazione ponga l'accento sulla necessità di un impegno effettivo a favore dell'agenda per un lavoro dignitoso da parte di tutti gli organismi multilaterali e di tutti i governi, come invocato dalla dichiarazione del consiglio economico e sociale dell'ONU (Ecosoc) del luglio 2006.

2.6 Il Comitato nota con interesse che diverse raccomandazioni formulate nel parere del CESE in materia di dimensione sociale della globalizzazione sono state accolte nella comunicazione in esame.

2.7 Tuttavia, il gruppo di studio deplora che l'aspetto del coordinamento e della coerenza delle politiche all'interno delle istituzioni finanziarie internazionali (IFI), dell'OMC e dell'OIL e fra di esse non sia stato perseguito nel modo auspicato dal CESE. Il Comitato, infatti, aveva chiesto alla Commissione e al Consiglio dei ministri di adottare determinate azioni per promuovere un migliore coordinamento e una maggiore coerenza a livello degli Stati membri, con il pieno coinvolgimento della società civile.

⁽²⁾ Parere del CESE, del 9.3.2005, in merito alla *Comunicazione della Commissione — La dimensione sociale della globalizzazione — Il contributo della politica dell'UE perché tutti possano beneficiare dei vantaggi* (relatori: ETTY e HORNUNG-DRAUS), pubblicato nella GU C 234 del 22.9.2005.

Il Comitato ribadisce tale richiesta invitando la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'agenda per un lavoro dignitoso nell'ambito di tali organizzazioni internazionali.

La Commissione dovrebbe promuovere un approccio più unitario degli Stati membri all'interno delle IFI, in particolare per quanto riguarda la consulenza fornita sulle politiche, i programmi di assistenza allo sviluppo e i prestiti concessi alle imprese private.

2.8 Il Comitato ritiene che, in generale, le proposte avanzate nella comunicazione della Commissione siano fondate e costruttive.

2.8.1 Manca però un aspetto importante, ossia il riconoscimento del fatto che rafforzare il sistema di supervisione dell'OIL è un fattore chiave per la promozione di un lavoro dignitoso. La ratifica delle convenzioni è importante, ma non sufficiente. Anche la realtà sul campo, cioè la piena attuazione di diritto e di fatto, deve essere oggetto di un'attenzione costante. Il Comitato invita la Commissione a stimolare e coordinare a tal fine un'azione congiunta degli Stati membri, in stretta cooperazione con l'OIL.

2.8.2 Il Comitato tiene inoltre a sottolineare che la globalizzazione impone all'OIL non solo di aggiornare costantemente le sue convenzioni e raccomandazioni, ma anche di formulare nuove norme per affrontare le nuove realtà del mondo del lavoro nel momento in cui emergono. È necessario far sì che i nuovi strumenti riguardino materie di effettivo rilievo e contengano disposizioni ancorate nella realtà concreta. Bisogna invitare l'UE e i suoi Stati membri (e le parti sociali negli Stati membri) a svolgere un ruolo proattivo al riguardo.

3. Osservazioni specifiche

3.1 Sulla sezione intitolata «Un fattore di sviluppo, efficacia dell'azione di governo ed efficienza»

3.1.1 Nella comunicazione la Commissione tratta del dialogo sociale sia a due che a tre interlocutori, nonché del «coinvolgimento delle parti sociali e della società civile» e del «coinvolgimento delle parti sociali e di altri soggetti della società civile». La Commissione dovrebbe chiarire che il «dialogo sociale» ha luogo tra le parti sociali (con o senza rappresentanti del governo), mentre al «dialogo civile» partecipano anche le ONG e altri gruppi di interesse. Dal contesto della comunicazione deve emergere con chiarezza che un autentico dialogo sociale può essere conseguito solo con organizzazioni libere, indipendenti e democratiche.

3.1.2 Tutti gli elementi della nozione di «lavoro dignitoso» vengono trattati nella sezione in esame. Ciò che colpisce è il fatto che il tema della salute e sicurezza sul posto di lavoro sia trattato solo di sfuggita (menzionando brevemente la «qualità del lavoro»). Questo fatto potrebbe non essere casuale, dato che a questo tema non è stato dato risalto in nessuna parte del testo della comunicazione. Potrebbe invece essere dovuto alla posizione problematica della Commissione e degli Stati membri nei confronti delle convenzioni dell'OIL in materia. Queste ultime, infatti, sono state ratificate solo da pochi Stati membri dell'UE, benché in genere il livello di tutela dei lavoratori garantito dalla pertinente normativa comunitaria sia — comprensibilmente — più elevato di quello dei corrispondenti strumenti dell'OIL. Questa situazione non costituisce certo uno stimolo per gli altri paesi a ratificare le convenzioni dell'OIL in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro. Così facendo, l'UE non sta promuovendo la realizzazione dell'agenda per un lavoro dignitoso in

relazione a questo tema. Il Comitato invita la Commissione e gli Stati membri a esaminare la situazione attuale, che appare insoddisfacente, al fine di migliorarla in modo consistente nel prossimo futuro. Il Comitato ritiene altresì che gli Stati membri dovrebbero denunciare una convenzione dell'OIL relativa alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro solo una volta che hanno deciso di ratificare una convenzione aggiornata che copre un ambito analogo.

3.1.3 Il Comitato concorda con la Commissione sul fatto che l'adesione ad obiettivi di natura sociale non deve venir sfruttata per finalità protezionistiche. Nel contempo, esso tiene a far notare che negli accordi commerciali multilaterali la presenza di una «clausola sociale», di cui si è già trattato in alcuni pareri del CESE, non potrebbe comunque venir sfruttata per tali finalità. La clausola, infatti, si limita a ribadire gli otto principi fondamentali enunciati dall'OIL in tema di diritti umani nel lavoro (libertà sindacale e di negoziazione collettiva; divieto di lavoro forzato od obbligatorio, di discriminazione nel lavoro e di lavoro minorile), tutti approvati a larghissima maggioranza dagli Stati membri dell'OIL. Se questi Stati membri hanno rispettato i loro obblighi costituzionali, hanno integrato tali norme nel rispettivo diritto nazionale o in altre pertinenti regolamentazioni, come richiesto dall'OIL e sotto la sua supervisione.

3.1.4 L'UE deve integrare appieno l'agenda per un lavoro dignitoso nella propria politica di sviluppo e supportare le proprie dichiarazioni politiche con un'adeguata dotazione di bilancio.

3.2 Sulla sezione intitolata «Impegni e indirizzi per le politiche dell'Unione»

3.2.1 L'UE dovrebbe promuovere la realizzazione dell'agenda per un lavoro dignitoso nel proprio territorio, invitando gli Stati membri a ratificare e ad applicare tutte le pertinenti convenzioni OIL, comprese quelle in tema di non discriminazione e di integrazione dei gruppi vulnerabili.

3.2.2 Nella sottosezione «Una mobilitazione più efficace delle politiche esterne dell'Unione», nella parte dedicata all'«Ampliamento», la Commissione sembra ritenere che le convenzioni OIL C87 e C98 — concernenti rispettivamente la libertà sindacale e la negoziazione collettiva -, e in particolare i diritti garantiti ai sensi di tali convenzioni, riguardino solo i diritti delle organizzazioni sindacali. Ciò non è esatto, dato che esse garantiscono espressamente anche i diritti delle organizzazioni dei datori di lavoro. Entrambi questi diritti fondamentali delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro devono essere promossi dalla Commissione.

3.2.3 Riguardo alla parte della comunicazione intitolata «Buon vicinato», il Comitato condivide la posizione della Commissione. Tuttavia, esso ritiene che si debba prestare la dovuta attenzione anche al dialogo sociale e alla ratifica della convenzione OIL C144 sulle consultazioni tripartite nell'area interessata.

3.2.4 Per quanto concerne la sottosezione intitolata «Relazioni regionali e bilaterali», il Comitato osserva che la Cina pone un problema particolare, che andrebbe discusso e anche affrontato concretamente dalla Commissione. La Cina, infatti, è apertamente contraria alla libertà di associazione e al diritto di contrattazione collettiva di organizzazioni sindacali e datoriali indipendenti. Dato il peso di tale paese nel mondo, questo fatto non può essere ignorato se si vogliono conseguire progressi mediante l'agenda per un lavoro dignitoso.

3.2.5 All'elenco di misure previste nella sottosezione intitolata «Cooperazione per lo sviluppo», la Commissione dovrebbe aggiungere le azioni da intraprendere, in cooperazione con l'OIL, per contribuire ad integrare l'economia informale in quella formale. L'agenda per un lavoro dignitoso è importante per entrambe. La Commissione dovrebbe collaborare con l'OIL per esplorare nuovi modi di aiutare gli attori esistenti a sviluppare forme di azione per difendere i diritti e rafforzare le capacità di chi si guadagna da vivere nell'ambito dell'economia informale, nonché per consentire a nuovi attori di entrare nel campo della rappresentanza di interessi.

3.2.6 Il Comitato proporrebbe inoltre di inserire in tale sezione anche la promozione di organizzazioni dell'economia sociale come le cooperative. Questo, infatti, è uno dei compiti prioritari individuati dal Comitato nel suo parere sulla dimensione sociale della globalizzazione.

3.2.7 La Commissione dovrebbe inoltre prendere in considerazione delle politiche per rafforzare, in stretta collaborazione con l'OIL, il ruolo delle PMI nella promozione di un lavoro dignitoso.

3.2.8 Riguardo alla parte intitolata «Il commercio, fattore di sviluppo durevole», il Comitato rinvia alle raccomandazioni formulate nel parere sulla dimensione sociale della globalizzazione, in tema di Osservatori bilaterali comuni e di Zone franche con vocazione all'esportazione (*Export Processing Zones*, EPZ).

3.2.9 Il Comitato saluta con favore il sostegno della Commissione alla ratifica e all'effettiva applicazione delle convenzioni OIL da parte del maggior numero possibile di Stati, ma osserva che, nel campo del commercio internazionale, tale impegno potrebbe essere più concreto. Innanzitutto, a livello multilaterale, la Commissione deve fare della promozione di un lavoro dignitoso uno degli obiettivi dell'UE in sede OMC. Occorre valutare la possibilità di istituire, in seno alla struttura dell'OMC, un comitato sul commercio e il lavoro dignitoso simile a quello sul commercio e l'ambiente (CCA). Il «lavoro dignitoso» dovrebbe divenire parte integrante dello «sviluppo sostenibile» nelle revisioni della politica commerciale dell'OMC ed è necessario un programma di lavoro congiunto OMC-OIL. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero impegnarsi attivamente per convincere gli altri membri dell'OMC dell'utilità di dedicare particolare attenzione al «lavoro dignitoso» all'interno delle strutture dell'OMC.

3.2.10 In secondo luogo, a livello delle relazioni commerciali bilaterali, ad esempio negli accordi di partenariato economico (APE), la Commissione dovrebbe fare della ratifica e dell'applicazione delle norme fondamentali dell'OIL in materia di lavoro

una priorità nell'agenda dei negoziati. In tutti questi negoziati, si dovrebbero effettuare valutazioni d'impatto per la sostenibilità (*Sustainability Impact Assessment — SIA*) che utilizzino anche indicatori della dignità del lavoro, e tener conto delle raccomandazioni ivi contenute.

3.2.11 Riguardo poi al sistema di incentivi commerciali SPG Plus, se si vuole garantirne l'efficacia è necessario adottare solide misure di accompagnamento, in particolare mediante le revisioni intermedie dei paesi beneficiari del sistema previste per l'inizio del 2007, in modo che i governi riconoscano la necessità di attuare effettivamente le convenzioni in questione e inizino a prendere adeguati provvedimenti.

3.2.12 Per quanto riguarda la sottosezione intitolata «Gestire meglio le migrazioni economiche», il Comitato intende sollevare ancora una volta la questione relativa alla convenzione internazionale sui diritti dei lavoratori migranti adottata dall'ONU. Si tratta di una questione delicata e complessa. Nessun importante paese di accoglienza ha ancora ratificato la convenzione. Nel suo parere del giugno 2004 sul tema ⁽³⁾ il Comitato si è espresso a favore della convenzione. Colpisce il fatto che nella comunicazione in esame la Commissione ignori completamente tale convenzione. Il Comitato chiede alla Commissione di analizzare, insieme agli Stati membri, i motivi della mancata ratifica e, sulla base di tale analisi, di definire una politica chiara al riguardo. Esso invita inoltre la Commissione a esplorare, insieme agli Stati membri che non hanno ancora ratificato le convenzioni dell'OIL 97 e 143 sui lavoratori migranti, le possibilità di ratificarle in tempi brevi.

3.2.13 Nella sottosezione intitolata «Lavorare con la società civile e le imprese» la Commissione dichiara che sosterrà «la conclusione di accordi collettivi transnazionali e di accordi quadro mondiali». Il Comitato insiste affinché tale iniziativa sia valutata in stretta cooperazione con le federazioni di organizzazioni datoriali e sindacali interessate.

3.2.14 La Commissione dovrebbe inoltre discutere, con queste come con le altre organizzazioni della società civile interessate, la promozione di politiche di responsabilità sociale delle imprese nei paesi in cui il divario tra la normativa in vigore e la sua applicazione nella prassi è particolarmente ampio. Il Comitato sottolinea che la responsabilità sociale delle imprese è complementare alla legislazione e non può sostituirsi ad essa.

Il Comitato raccomanda alla Commissione di incoraggiare le imprese a includere, nei rispettivi codici di autodisciplina, espliciti riferimenti alle Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e alla Dichiarazione tripartita dell'OIL sulle imprese multinazionali e la politica sociale.

Bruxelles, 17 gennaio 2007

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Dimitris DIMITRIADIS

⁽³⁾ Parere del CESE, del 30.6.2004, sul tema *La convenzione internazionale sui diritti dei lavoratori migranti* (relatore: PARIZA CASTAÑOS) (GU C 302 del 7.12.2004).